Gazzetta ufficiale

L 45

40° anno

40° anno 15 febbraio 1997

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
*	Regolamento (CE) n. 266/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine	1
	Regolamento (CE) n. 267/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	2
	Regolamento (CE) n. 268/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	5
	Regolamento (CE) n. 269/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	7
*	Regolamento (CE) n. 270/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	8
*	Regolamento (CE) n. 271/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine	12
*	Regolamento (CE) n. 272/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1996/97	22
*	Regolamento (CE) n. 273/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio	31

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario	(segue)		Regolamento (CE) n. 274/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	32
		*	Regolamento (CE) n. 275/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che fissa, per la campagna 1997/98, il termine per la conclusione dei contratti preliminari per i prodotti trasformati a base di pomodori	34
			Regolamento (CE) n. 276/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	35
			Regolamento (CE) n. 277/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997, che fissa i tassi di conversione agricoli	37
			II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
			Consiglio	
		*	Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Polonia (apertura di programmi comunitari)	39
			Commissione	
			97/120/CECA:	
		*	Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997 l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio	40
			Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997	
			97/121/CECA, CE, Euratom:	
		*	Decisione della Commissione, del 27 gennaio 1997, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi	45
			97/122/CE:	
		*	Decisione della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (1)	48

⁽¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 266/97 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/97 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che il citato regolamento (CE) n. 135/97 ha ridotto a 30 giorni la durata di validità dei titoli di esportazione per l'insieme dei prodotti del settore delle carni bovine:

considerando che tali termini risultano troppo esigui per alcuni prodotti del settore e che occorre fissare a 75 giorni la durata di validità dei titoli per i bovini vivi, le preparazioni e le conserve;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:

- Il titolo è valido:
- 75 giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 e 1602,
- 30 giorni per gli altri prodotti,
- a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

⁽¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (²) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (³) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 25. 1. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 267/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (²),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1996/1997, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (¹)	9,19	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	33,10	23,10
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	33,10	23,10
	di qualità media	40,25	30,25
	di bassa qualità	66,39	56,39
1002 00 00	Segala	68,31	58,31
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	68,31	58,31
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	68,31	58,31
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,27	76,27
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	86,27	76,27
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	68,31	58,31

⁽¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{— 3} ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

^{— 2} ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽¹) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

15. 2. 97

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31. 1. 1997 al 13. 2. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	119,83	129,14	111,98	90,87	179,84 (')	120,71 (')
Premio sul Golfo (ECU/t)	36,10	19,64	10,65	11,88	_	.—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	_	_		_	_	

^{2.} Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,54 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,59 ECU/t.

^{3.} Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 268/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 26/97 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 27/97 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 12

febbraio 1997 per le mandorle sgusciate; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 12 febbraio 1997 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 12 febbraio 1997 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 27/97, sono rilasciati nei limiti delle percentuali di rilascio da applicare alle quantità richieste figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Per i suddetti prodotti sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 12 febbraio 1997 al 6 marzo 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 9. (°) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotto	Percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste
Mandorle sgusciate	70,46 %

IT

REGOLAMENTO (CE) N. 269/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 26/97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 27/97 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso sono già superati e per i limoni tali quantitativi rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicano il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori e i limoni esportati dopo il 17 febbraio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 27/97 per i pomodori e i limoni, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 17 febbraio 1997 e prima del 13 marzo 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

^{(&#}x27;) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12. (2') GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 9. (1') GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 270/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/97 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare:

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api considerando che la doramectina e la cefazolina (per il latte) devono essere inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che l'alfaprostolo, la cefazolina, il medrossiprogesterone acetato e il glicole propilenico devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, la cefapirina deve essere inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando l'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per il cloroformio, dal momento che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori; che pertanto il cloroformio deve essere inserito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

^{(&#}x27;) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 5. 2. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

IT

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

- 1. Agenti antiinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•1.2.2.2. Cefazolina	Cefazolina	Bovini	50 µg/kg	Latte•	

- Agenti antiparassiti
- 2.3. Agenti attivi contro gli endo- e gli ectoparassiti
- 2.3.1. Avermectine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•2.3.1.3. Doramectina	Doramectina	Bovini	150 µg/kg Grasso	Grasso	
			100 μg/kg Fegato	Fegato	
			30 µg/kg	Rene	
			10 μg/kg Muscolo•	Muscolo•	

- B. L'allegato II viene modificato come segue:
- Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•2.75. Alfaprostolo	Bovini, suini, equidi	
2.76. Cefazolina	Bovini	Esclusivamente per uso intramammario (se non è previsto l'uso della mammella come alimento destinato al consumo umano)
2.77. Medrossiprogesterone	Ovini	Uso intravaginale esclusivamente per scopi zootecnici
2.78. Glicole propilenico	Tutte le specie da produzione alimentare	

A. L'allegato I viene modificato come segue:

C. L'allegato III viene modificato come segue:

Agenti antiinfettivi
 Antibiotici

1.2.4. Cefalosporine

Altre disposizioni	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1999		
Tessuti campione	Rene	50 μg/kg Muscolo, fegato, grasso	Latte.
LMR	100 µg/kg	50 µg/kg	10 µg/kg Latte•
Specie animale	Bovini		
Residuo marcatore	Somma di cefapirina e		
Sostanze farmacologicamente attive	-1.2.4.2. Cefapirina		

D. L'allegato IV viene modificato come segue:

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo

9. Cloroformio.

IT

REGOLAMENTO (CE) N. 271/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/97 stabilisce per il 1997 un contingente tariffario annuo di 11 725 tonnellate, espresse in peso carcasse, ripartito tra i paesi di cui sopra; che occorre fissare le modalità d'applicazione del suddetto contingente;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 70/97, l'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato F del suddetto regolamento; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che è necessario disporre che il regime sia gestito per mezzo di titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di exportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96 (3), e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/97 (5);

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1997 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:
- 9 400 t di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Croazia;
- 1 500 t di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;
- 825 t di *baby beef*, espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

- Per i contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile è fissato al 20 % del dazio previsto dalla tariffa doganale comune.
- L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:
- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ex 0102 90 79;
- -- ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20;
- ex 0201 20 30;
- ex 0201 20 50;

dell'allegato F del regolamento (CE) n. 70/97.

Articolo 2

- L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:
- a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, la menzione del paese di origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

^{(&#}x27;) GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1. (2') GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (3') GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14. (4') GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (5) GU n. L 24 del 25. 1. 1997, pag. 14.

- IT
- b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - [*Baby beef* (Reglamento (CE) N° 271/97)]
 - (*Baby beef* (forordning (EF) nr. 271/97))
 - ("Baby beef" (Verordnung (EG) Nr. 271/97))
 - [«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/97)]
 - ('Baby beef' (Regulation (EC) No 271/97))
 - [*Baby beef* (règlement (CE) n° 271/97)]
 - [*Baby beef* (regolamento (CE) n. 271/97)]
 - ("Baby beef" (verordening (EG) nr. 271/97))
 - [*Baby beef* (Regulamento (CE) nº 271/97)]
 - ("Baby beef" (asetus (EY) N:o 271/97))
 - ("Baby beef" (förordning (EG) nr 271/97));
- c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.
 - Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;
- d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;
- e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
- 2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 25 ECU/100 kg di peso netto per gli animali vivi e a 50 ECU/100 kg per le carni. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al titolo, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II e III rispettivamente per quanto riguarda i tre paesi, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; questi possono inoltre essere stampati e

compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

- 2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
- 3. Il certificato deve avere un formato di 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m². Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.
- 4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

- 5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato IV.
- 6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

- 1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato IV devono:
- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.
- 2. L'elenco viene riveduto qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o qualora non adempia ad uno dei suoi compiti.

Articolo 5

- 1. La cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata, per 100 kg di peso netto, a 6 ECU per gli animali vivi e a 12 ECU per le carni. La cauzione deve essere depositata al momento del rilascio dei certificati.
- 2. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 1997.

Articolo 6

IT

- 1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU ivi previsto è sostituito dall'importo di 30 ECU.
- 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione viene applicato il dazio pieno all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

Articolo 7

Le autorità delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti

nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione,
- che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

ALLEGATOI

Mittente (nome e indirizzo completo)	nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000					
		ORIG	INALE			
		CRO	AZIA			
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO (DI AUTENTICITÀ			
	per l'espo	ortazione verso la Comunità		di carni bovine		
	[applicazi	one del regolamento (CE) n.	271/97]			
NOTE						
A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In qi	uest'ultimo i	easo, devono essere compila	iti a stamnatello			
B. L'Originale e le copie devolto essere compilati a maccimia o a maito. Ili qi	uest uitiiiio i	asu, devolio essere compile	ili a Stampateno.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione c	delle merci	Sottovoci della nomenclatura	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)		
		combinata				
7. Peso netto (kg) (in lettere)						
8. Il sottoscritto		dell'organ	ismo emittente abilit	ato (riquadro n. 9)		
certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a certificato veterinario qui accluso del		e sono originarie e	provenienti dalla Reg	come da oubblica di Croazia		
e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato F del reç applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repub						
nia (GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1).		,	,			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:			
	(Timl	oro dell'organismo emittente)	(1	Firma)		

ALLEGATO II

Mittente (nome e indirizzo completo)		CERTIFICA	TO N. 0000		
		ORIG	INALE		
		BOSNIA-EF	RZEGOVINA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	1	CERTII tazione verso la Comunità ne del regolamento (CE) n.		di carni bovine	
NOTE	.1	فياقتان فالمناسب والسروان والمواليو ومواوية ويوسي ويطاقا والما والمستر والمالة	4 - 1 - 2		
A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.					
B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In q	juest'ultimo ca	iso, devono essere compila	iti a stampatello.		
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione	delle merci	Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)	
7. Peso netto (kg) (in lettere)					
certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a	dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) dell'organismo emi				
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:		
o. Organismo omittonto aumato					
		o dell'organismo emittente)	(Firma)	

ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000				
	ORIGINALE				
	EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA			NIA	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 271/97]				
NOTE	1		-		
A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.					
B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In q	uest'ultimo (caso, devono essere compil	ati a stampatello.		
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione d	delle merci	Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)	
7. Peso netto (kg) (in lettere)					
8. Il sottoscritto		dell'orgar	ismo emittente abilit	ato (riquadro n. 9)	
certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a					
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:		
5. 5.g					
	(Tim	bro dell'organismo emittente)		Firma)	

ALLEGATO IV

Organismi emittenti:

IT

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagreb, Croazia;
- Repubblica di Bosnia Erzegovina;
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: «Cargoinspeckt», Skopje.

REGOLAMENTO (CE) N. 272/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1996/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato; che la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato utilizzando i dati forniti in virtù del regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione (3);

considerando che la superficie prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1765/92, a favore della quale è versato il pagamento compensativo per i semi oleosi, non supera, dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del suddetto regolamento, la superficie massima garantita; che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del suddetto regolamento, non è necessario ridurre gli importi di riferimento regionali finali:

considerando che il massimale applicabile alla soia irrigua in Francia, fissato dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/96 (5) non è stato superato; che non è quindi necessario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92, rivedere gli importi di riferimento regionali finali;

considerando che gli altri produttori hanno riscosso l'acconto il cui importo è stato fissato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1479/96 della Commissione (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/ 92.
- Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1996/97 sono indicati nell'allegato II.
- Ai fini del calcolo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'autorità competente tiene conto:
- di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore e del livello del pagamento compensativo;
- di eventuali acconti versati a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1479/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2') GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1. (3') GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 10. (4') GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46. (5') GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 11.

ALLEGATO I

Spiegazione succinta del calcolo dell'importo di riferimento regionale finale per i produttori di semi oleosi nel corso della campagna 1996/97

Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92 — Importi di riferimento regionali finali

- 1. Il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, che rappresenta il prezzo medio constatato sui mercati nel corso della campagna di commercializzazione 1996/97, è stato valutato a 223,551 ECU/t. Questo prezzo di riferimento è stato calcolato in base alle offerte e ai prezzi comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3405/93.
- 2. Il livello del prezzo di riferimento constatato è tale da rendere necessaria la riduzione del 5 % dei pagamenti compensativi previsionali versati ai produttori di semi oleosi in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Gli importi di riferimento regionali finali saranno fissati ad un livello del 5 % inferiore agli importi di riferimento regionali previsionali fissati dal regolamento (CE) n. 1479/96.

IT

ALLEGATO II

Importi di riferimento regionali finali 1996/97


Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
België/Belgique:	Polders/Polders	Semi oleosi	2,40	418,81
	Leemstreek/Limoneuse	Semi oleosi	3,31	577,60
	Zandleemstreek/Sablo-limoneuse	Semi oleosi	3,12	544,45
	Condroz/Condroz	Semi oleosi	3,07	535,72
	Weidestreek/Herbagère	Semi oleosi	3,03	528,74
	Zandstreek/Sablonneuse	Semi oleosi		497,33
	Kempen/Campine	Semi oleosi	1	474,65
	Famenne/Famenne	Semi oleosi		518,27
	Fagnes/Fagnes	Semi oleosi		549,68
	Ardennen/Ardenne	Semi oleosi		521,76
	Jurastreek/Jurassique	Semi oleosi		589,82
	Hen. Kempen/Campine-Hennuyère	Cereali		1
	· _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ ·		1	576,56
	Hoge Ardennen/Haute Ardenne	Cereali	3,//	337,52
Danmark:		Semi oleosi	2,700	471,16
Deutschland:	Schleswig-Holstein	Semi oleosi	3,380	589,82
	Hamburg	Semi oleosi		535,72
	Bremen	Semi oleosi	1	546,19
	Niedersachsen:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3 ,
	— Regions 1-9	Semi oleosi	3 060	533,98
	— Region 10	Semi oleosi		600,29
	Nordrhein-Westfalen	Semi oleosi		542,70
	Hessen	Semi oleosi	· 1	540,96
	Rheinland-Pfalz	Semi oleosi		
	•			497,33
	Baden-Württemberg	Semi oleosi	ł	518,27
	Bayern	Semi oleosi		554,92
	Saarland	Semi oleosi		471,16
	Berlin	Semi oleosi	2,680	467,67
	Brandenburg:			
	Region 1	Semi oleosi	3,440	600,29
	— Region 2	Semi oleosi	2,680	467,67
	Mecklenburg-Vorpommern	Semi oleosi	3,440	600,29
	Sachsen	Semi oleosi	2,960	516,53
	Sachsen-Anhalt	Semi oleosi	2,670	465,92
	Thüringen	Semi oleosi	2,870	500,82
Ελλάδα:	Region 1	Semi oleosi	1.900	331,55
	— Region 2	Semi oleosi	2,40 3,31 3,12 3,07 3,03 2,85 2,72 2,97 3,15 2,99 3,38 6,44 3,77 2,700 3,380 3,070 3,130 3,060 3,440 3,110 3,100 2,850 2,970 3,180 2,700 2,680 3,440 2,680 3,440 2,680 3,440 2,680 3,440 2,680 3,440 2,680 3,440 2,960 2,670	383,90
España:	Non irrigua: 1	Cereali	0.900	80,57
paria	2	Cereali		107,43
	3	Cereali		134,29
	4	Cereali	4	161,15
	5	Cereali	1	
				179,05
	6	Cereali		196,96
	7	Cereali		223,82
	8	Cereali		241,72
	9	Cereali	1	286,49
	10	Cereali		331,25
	11	Cereali	4,100	367,06



Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamen (ECU/ha
	Irrigua: 1	Cereali	2,900	259,6
	2	Cereali	3,000	268,5
	3	Cereali	3,100	277,5
	4	Cereali	3,200	286,4
	5	Cereali	3,500	313,3
	6	Cereali	3,600	322,30
	7	Cereali	3,700	331,2
	8	Cereali	3,800	340,20
	9	Cereali	3,900	349,1
	10	Cereali	4,000	358,1
	11	Cereali	4,100	367,0
				1
	12	Cereali	4,200	376,0
	13	Cereali	4,300	384,9
	14	Cereali	4,400	393,9
	15	Cereali	4,500	402,8
	16	Cereali	4,600	411,8
	17	Cereali	4,700	420,7
		I .		
	18	Cereali	4,800	429,7
	19	Cereali	4,900	438,6
	20	Cereali	5,000	447,6
	21	Cereali	5,100	456,5
	22	Cereali	5,200	465,5
	23	Cereali		
			5,300	474,4
	24	Cereali	5,400	483,4
	25	Cereali	5,500	492,4
	26	Cereali	5,600	501,3
	27	Cereali	5,700	510,3
	28	Cereali	5,800	519,2
	29	Cereali	5,900	
		I		528,2
	30	Cereali	6,000	537,1
	31	Cereali	6,100	546,1
	32	Cereali	6,200	555,0
	33	Cereali	6,300	564,0
	34	Cereali	6,400	572,9
	35	Cereali	6,500	581,9
		§		
	36	Cereali	6,800	608,7
	37	Cereali	6,900	617,7
	38	Cereali	7,000	626,6
	39	Cereali	7,100	635,6
	40	Cereali	7,200	644,6
	41	Cereali	7,300	653,5
	ł	N N	1	
	42	Cereali	7,400	662,5
	43	Cereali	7,500	671,4
	44	Cereali	7,600	680,4
	45	Cereali	7,700	689,3
	46	Cereali	8,200	734,1
	47	Cereali	8,400	752,0
		Cereali		
	48		10,500	940,0
	49	Cereali	10,600	948,9
ice:	Zona I:			
	Soia		1	
	non irrigua	Cereali	5,930	530,9
	irrigua	Cereali	8,120	726,9
		l l		
	— Ravizzone/colza/girasole Zona II:	Cereali	6,023	539,2.
	— Soia			1
	1	Cereali	4.600	410.04
	non irrigua		4,680	418,99
	irrigua	Cereali	8,770	785,1
	— Ravizzone/colza/girasole	Cereali	5,554	497,2
nd:		Semi oleosi	3,300	575,8



Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamen (ECU/h
alia:	Torino montagna interna	Cereali	2,224	199,1
	Torino collina interna	Semi oleosi	3,612	630,3
	Torino pianura	Semi oleosi	4,399	767,6
	Vercelli — Biella montagna interna	Cereali	4,853	434,4
	Vercelli — Biella collina interna	Semi oleosi	4,233	738,6
	Vercelli — Biella pianura	Semi oleosi	4,233	842,1
	Novara — Verbano — Cusio — Ossola montagna interna	Cereali	3,731	334,0
	Novara — Verbano — Cusio — Ossola collina			,-
	interna	Semi oleosi	3,744	653,3
	Novara pianura	Semi oleosi	4,488	783,1
	Cuneo montagna interna	Semi oleosi	3,762	656,4
	Cuneo collina interna	Semi oleosi	3,877	676,5
	Cuneo pianura	Semi oleosi	4,187	730,6
	Asti collina interna	Semi oleosi	3,254	567,8
	Asti pianura	Semi oleosi	3,409	594,8
	Alessandria montagna interna	Semi oleosi	3,550	619,4
	Alessandria collina interna	Semi oleosi	3,384	590,5
	Alessandria pianura	Semi oleosi	3,359	586,1
	Aosta montagna interna	Cereali	2,328	208,4
	Varese montagna interna	Semi oleosi	3,950	689,
	1	1	1	
	Varese collina interna	Semi oleosi	3,437	599,
	Varese pianura	Semi oleosi	3,244	566,0
	Como — Lecco subz. 1 montagna interna	Cereali	6,652	595,5
,	Como — Lecco subz. 1 collina interna	Semi oleosi	3,541	617,9
	Como pianura	Semi oleosi	4,167	727,1
	Sondrio montagna interna	Cereali	4,793	429,1
	Milano collina interna	Semi oleosi	4,349	758,9
	Milano — Lodi pianura	Semi oleosi	4,662	813,
	Bergamo — Lecco subz. 2 montagna interna	Cereali	3,817	341,
	Bergamo — Lecco subz. 2 collina interna	Semi oleosi	4,375	763,
	Bergamo pianura	Semi oleosi	5,000	872,
	Brescia montagna interna	Cereali	5,469	489,6
	Brescia collina interna	Semi oleosi	5,000	872,
		1	1 '	1
	Brescia pianura	Semi oleosi	5,000	872,
	Pavia montagna interna	Semi oleosi	3,377	589,
	Pavia collina interna	Semi oleosi	3,578	624,
	Pavia pianura	Semi oleosi	4,194	731,8
	Cremona pianura	Semi oleosi	4,737	826,
	Mantova collina interna	Semi oleosi	4,620	806,
			1 '	
	Mantova pianura	Semi oleosi	5,000	872,
	Bolzano montagna interna	Cereali	1,848	165,
	Trento montagna interna	Cereali	4,374	391,.
	Verona montagna interna	Semi oleosi	5,000	872,
	Verona collina interna	Semi oleosi	4,715	822,
	Verona pianura	Semi oleosi	4,972	867,
	Vicenza montagna interna	Semi oleosi	4,439	774,
			1 '	1
	Vicenza collina interna	Semi oleosi	5,000	872,
	Vicenza pianura	Semi oleosi	4,817	840,
	Belluno montagna interna	Semi oleosi	3,499	610,
	Treviso collina interna	Semi oleosi	4,422	771,
	Treviso pianura	Semi oleosi	4,640	809,
	Venezia pianura	Semi oleosi	4,688	818,
			4,044	
	Padova collina interna	Semi oleosi		705,
	Padova pianura	Semi oleosi	4,300	750,
	Rovigo pianura	Semi oleosi	4,502	785,
	Udine montagna interna	Cereali	4,320	386,
	Udine collina interna	Semi oleosi	4,159	725,
	Udine pianura	Semi oleosi	4,552	794,
	·			
	Gorizia collina interna	Semi oleosi	4,049	706,
	Gorizia pianura	Semi oleosi	4,517	788,
	Trieste pianura	Cereali	4,879	436,
	Pordenone montagna interna	Semi oleosi	3,012	525,
	Pordenone collina interna	Semi oleosi	3,570	622,
		Semi oleosi	4,150	724,
	Pordenone pianura			
	Imperia montagna interna	Cereali	3,372	301,8
	Imperia collina interna	Cereali	3,372	301,
	Imperia collina litoranea	Cereali	3,372	301,8



Semi oleosi

Semi oleosi

3,160

3.075

551,43

536,59

Ancona collina litoranea

Macerata montagna interna



Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagam (ECU
	Macerata collina interna	Semi oleosi	3 218	56
	Macerata collina litoranea	Semi oleosi		55
	l .	Į.		1
	Ascoli Piceno montagna interna	Cereali		30
	Ascoli Piceno collina interna	Semi oleosi	1 '	53.
	Ascoli Piceno collina litoranea	Semi oleosi		53.
	Viterbo collina interna	Semi oleosi		528
	Viterbo pianura	Semi oleosi	3,239	56.
	Rieti montagna interna	Semi oleosi	3,218 3,207 3,446 3,054 3,067 3,027	58
	Rieti collina interna	Semi oleosi	3,186	55.
	Roma montagna interna	Semi oleosi	3.016	520
	Roma collina interna	Semi oleosi	1	543
	Roma collina litoranea	Semi oleosi		547
	Roma pianura	Semi oleosi	1	546
				1
	Latina montagna interna	Semi oleosi		464
	Latina collina interna	Semi oleosi		634
	Latina collina litoranea	Cereali	4,697	420
	Latina pianura	Semi oleosi	3,398	592
	Frosinone montagna interna	Semi oleosi	2,401	418
	Frosinone collina interna	Semi oleosi	3,305	576
	L'Aquila montagna interna	Semi oleosi	1	530
	Teramo montagna interna	Semi oleosi		497
	Teramo collina interna	Semi oleosi	1	I .
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	524
	Teramo collina litoranea	Semi oleosi		541
	Pescara montagna interna	Cereali		297
	Pescara collina interna	Semi oleosi	1 '	515
	Pescara collina litoranea	Semi oleosi	3,108	542
	Chieti montagna interna	Cereali	2,443	218
	Chieti collina interna	Semi oleosi	2,850	497
	Chieti collina litoranea	Semi oleosi	3,098	540
	Campobasso montagna interna	Semi oleosi		501
	Campobasso collina interna	Semi oleosi		520
	Campobasso collina litoranea	Semi oleosi		520
		Cereali		
	Isernia montagna interna			269
	Isernia collina interna	Cereali	1 '	339
	Caserta montagna interna	Semi oleosi	1	698
	Caserta collina interna	Semi oleosi		473
	Caserta collina litoranea	Semi oleosi	1	564
	Caserta pianura	Semi oleosi	3,176	554
	Benevento collina interna	Semi oleosi	2,763	482
	Benevento montagna interna	Semi oleosi	2,941	513
	Napoli collina interna	Semi oleosi		621
	Napoli collina litoranea	Cereali		473
	Napoli pianura	Cereali		734
	Avellino montagna interna	Semi oleosi	1 '	506
	Avellino collina interna	Cereali	1	341
	Salerno montagna interna	Cereali	f ·	164
	Salerno collina interna	Semi oleosi	1 '	659
	Salerno collina litoranea	Cereali		186
	Salerno pianura	Semi oleosi	3,656	637
	Foggia montagna interna	Semi oleosi	2,898	505
	Foggia collina interna	Semi oleosi	2,897	505
	Foggia collina litoranea	Cereali	2,485	222
	Foggia pianura	Semi oleosi		506
	Bari collina interna	Semi oleosi		508
				l l
	Bari pianura	Cereali Sami alaasi	1	137
	Taranto collina litoranea	Semi oleosi		544
	Taranto pianura	Semi oleosi		485
	Brindisi collina litoranea	Cereali		103
	Brindisi pianura	Semi oleosi	3,970	692
	Lecce pianura	Semi oleosi		634
	Potenza montagna interna	Cereali	4	144
	Potenza montagna litoranea	Cereali		143
		Semi oleosi	1	428
	Potenza collina interna		1	1 .
	Matera montagna interna	Semi oleosi		426
	Matera collina interna	Semi oleosi	2,508	437
	Matera pianura	Semi oleosi	2,788	486
	Cosenza montagna interna		_,,	698



Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Cosenza montagna litoranea	Cereali	1 632	146,11
	1			481,28
				129,90
				555,79
	Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia			
	Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina			588,94
	Cosenza montagna litoranea Cereali 1,632 Cosenza collina interna Semi oleosi 2,758 Cosenza collina litoranea Cereali 1,451 Cosenza pianura Semi oleosi 3,185 Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia montagna interna Semi oleosi 3,375	185,68		
	litoranea	Cereali	1,861	166,61
	Catanzaro — Crotone pianura	Cereali	1,664	148,97
	Reggio Calabria montagna interna	Cereali	1,702	152,38
	Reggio Calabria montagna litoranea	Cereali	1,612	144,32
		Cereali	1,697	151,93
		Cereali		239,7
			1	152,7
			1	143,78
	1			
				143,78
				171,7
				144,1
	Palermo collina interna	Cereali	1,584	141,8
	Palermo collina litoranea	Cereali	1,556	139,30
	Palermo pianura	Cereali	1,507	134,9
	Messina montagna interna	Cereali	1,278	114,4
		Cereali	1,222	109,4
		Cereali		115,4
		Cereali		149,4
				135,3
				119,3
			1	
	, , ,			149,2
				119,3
				96,6
	•		1	91,9
				98,4
	1	Semi oleosi	2,397	418,2
	Catania montagna interna	Semi oleosi	2,922	509,9
		Cereali	5,000	447,6
	Catania collina interna	Semi oleosi	2,326	405,8
	Catania collina litoranea	Semi oleosi	2,575	449,3
	Catania pianura	Semi oleosi	2,509	437,8
			1	196,9
	Ragusa collina litoranea	1		231,3
		1		321,4
				I .
				121,9
			1	471,1
			1	458,0
		i		156,6
			1	149,2
			1 '	156,8
	Sassari pianura	Semi oleosi	3,999	697,8
	Nuoro montagna interna	Cereali	1,350	120,8
		Cereali	1	137,5
		Cereali		158,6
			1	698,0
				698,0
				681,2 521,9
		1	1	698,0
embourg:		Semi oleosi	2,700	471,10
derland:	1	Cereali	7,110	636,5
астина.	1 2	Cereali	5,060	453,0
erreich:		Semi oleosi	2,74	478,1

IT

Stato membro	Regio	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
Portugal:	Sequeiro S-C.1	Cereali	1,800	161,15
C	S-C.2	Cereali	1,400	125,34
	S-C.3	Cereali	2,500	223,82
	S-C.4	Cereali	4,000	358,11
	S-C.5	Cereali	3,500	313,35
	S-C.6	Cereali	3,000	268,58
	S-C.7	Cereali	1,000	89,53
	S-M.1	Cereali	2,000	179,05
	S-A.1	Cereali	3,800	340,20
	Regadio R-C.1	Cereali	9,900	886,32
	R-C.2	Cereali	8,400	752,03
	R-C.3	Cereali	4,900	438,68
	R-C.4	Cereali	2,910	260,52
	R-C.5	Cereali	9,000	805,74
	R-C.6	Cereali	7,000	626,69
	R-M.1	Cereali	4,400	393,92
Suomi:		Semi oleosi	1,59	277,46
Sverige:	Zone 1	Semi oleosi	2,674	466,62
· ·	Zone 2	Semi oleosi	2,259	394,20
	Zone 3	Cereali	4,147	371,27
	Zone 4	Cereali	3,626	324,63
	Zone 5	Cereali	2,875	257,39
United Kingdom:	England	Semi oleosi	3,080	537,47
6	Wales	Semi oleosi	3,140	547,94
	Northern Ireland	Semi oleosi	2,920	509,55
	Scotland (LFA)	Semi oleosi	2,840	495,59
	Scotland (remainder)	Semi oleosi	3,450	602,03

REGOLAMENTO (CE) N. 273/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/96 (4), prevede, all'articolo 12, paragrafo 4, che l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 sia fissato ogni anno;

considerando che le operazioni di entrata in deposito devono aver luogo tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno e che pertanto occorre fissare gli elementi dell'importo di detto aiuto prima dell'inizio delle operazioni di entrata in deposito del 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato, per tonnellata di burro o di equivalente di burro oggetto dei contratti di ammasso conclusi nel 1997, nel modo seguente:

- a) 24 ECU per le spese fisse;
- b) 0,35 ECU per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino frigorifero;
- c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 5 % all'anno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 274/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro misure generali d'intervento conformemente delle al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1º settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/97 (4), è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/97 (6);

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosettantaseiesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al

disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosettantaseiesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 8 927 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 244 ECU e inferiore o uguale a 262 ECU si applica un coefficiente pari all'80 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e quelle offerte ad un prezzo superiore a 262 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3.
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 6 690 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 244 ECU e inferiore o uguale a 262 ECU si applica un coefficiente pari all'80 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 262 ECU si applica un coefficiente del 30 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

^{(&}lt;sup>2</sup>) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

^{(&#}x27;) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. (') GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 14. (') GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

REGOLAMENTO (CE) N. 275/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa, per la campagna 1997/98, il termine per la conclusione dei contratti preliminari per i prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2201/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'articolo 26,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/95 (4), ha previsto la conclusione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori di pomodori entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate da alcune regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1997/98, posticipare le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori, nonché per la loro trasmissione all'organismo nazionale competente;

considerando che in attesa dell'adozione delle modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2201/96 è opportuno fissare fin d'ora il termine per la conclusione dei contratti preliminari per i prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1997/98;

considerando l'urgenza della suddetta fissazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per la campagna 1997/98, gli Stati membri hanno la facoltà di rinviare al 31 marzo 1997 il termine per la conclusione dei contratti preliminari di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1558/91.
- In caso di applicazione del paragrafo 1, il termine per la trasmissione della copia del contratto preliminare all'organismo designato è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

^{(&#}x27;) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2') GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29. (') GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31. (*) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 52.

REGOLAMENTO (CE) N. 276/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi(¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	43,2
	212	113,6
	624	212,1
	999	123,0
0707 00 10	053	180,2
	999	180,2
0709 10 10	220	132,5
	999	132,5
0709 90 73	052	122,1
	204	132,8
	628	141,9
	999	132,3
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	41,0
	204	42,4
	212	43,7
	220	49,1
	448	25,3
	600	59,0
	624	60,0
	999	45,8
0805 20 11	204	88,6
	999	88,6
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,	-	20,2
0805 20 19	052	59,3
	204	71,4
	400	104,7
	464	87,1
	600	98,0
	624	74,3
	662	57,7
	999	78,9
0805 30 20	052	76,0
	600	72,4
	999	74,2
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	039	9 7,7
	0.52	59,3
	060	50,5
	064	56,3
	400	87,1
	404	75,7
	512	108,2
	999	76,4
0808 20 31	064	77,0
	388	78,4
	400	106,2
	512	71,9
	528	93,2
	624	75,4
	999	83,7

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice •999• rappresenta le •altre origini•.

REGOLAMENTO (CE) N. 277/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 229/97 della Commissione $(^3)$;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (5); che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 7 al 16 febbraio 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga, il marco tedesco, lo scellino austriaco e la peseta spagnola;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 229/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

^(*) GU n. I. 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (*) GU n. I. 37 del 7. 2. 1997, pag. 7. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,3225	franchi belgi e
		franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,95431	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,19514	fiorini olandesi
	0,778173	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,7526	scellini austriaci
	165,442	pesete spagnole
	8,69363	corone svedesi
	0,768177	sterline britanniche

ALLEGATO II Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,7716	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,0026	franchi belgi e franchi lussemburghes
	7,21151	corone danesi	•	7,81247	corone danesi
	1,87914	marchi tedeschi		2,03574	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324, 751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,11071	fiorini olandesi	1	2,28660	fiorini olandesi
	0,748243	sterline irlandesi		0,810597	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,2237	scellini austriaci		14,3256	scellini austriaci
	159,079	pesete spagnole		172,335	pesete spagnole
	8,35926	corone svedesi		9,05586	corone svedesi
	0,738632	sterline britanniche		0,800184	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Polonia (apertura di programmi comunitari)(1)

Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Polonia, dall'altro, la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio il 4 dicembre 1995, entra in vigore il 1º marzo 1997, poiché lo scambio delle notifiche relative all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 4 del suddetto protocollo è stato completato in data 24 gennaio 1997.

^{(&#}x27;) GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 35.

IT

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio

(97/120/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando che la Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo in forma di scambio di

lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione (¹).

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

⁽¹⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997

Gentile Signore,

IT

- 1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 7 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1º gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1º luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.
- 2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale. Le categorie di prodotti sono le stesse del 1996, con l'aggiunta di una nuova sottocategoria all'interno della categoria SA1 Arrotolati, che coprirà i prodotti arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione (codici NC 7208 37 10, 7208 38 10 e 7208 39 10).
- 3. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.
- 4. La Commissione informerà la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.
- 5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie (1).

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

⁽¹⁾ Il presente accordo entrerà in vigore il 1º marzo 1997.

FEDERAZIONE RUSSA

LIMITI QUANTITATIVI

(Tonnellate)

Prodotti		1º gennaio — 30 giugno 1997
SA.	Prodotti laminati piatti	
SA1.	Arrotolati	115 492
SA1.a.	Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	283 800
SA2.	Lamiera pesante	27 669
SA3.	Altri prodotti laminati piatti	16 959
SB.	Profilati lunghi	
SB1.	Barre	11 076
SB2.	Vergella	19 471
SB3.	Altri profilati lunghi	56 067

IT

Gentile Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del, così redatta:

•Gentile Signore,

- 1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 7 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1º gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1º luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.
- 2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale. Le categorie di prodotti sono le stesse del 1996, con l'aggiunta di una nuova sottocategoria all'interno della categoria SA1 Arrotolati, che coprirà i prodotti rotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione (codici NC 7208 37 10, 7208 38 10 e 7208 39 10).
- 3. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.
- 4. La Commissione informerà la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.
- 5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo della Federazione russa

FEDERAZIONE RUSSA

LIMITI QUANTITATIVI

(Tonnellate)

	Prodotti	1º gennaio — 30 giugno 1997	
SA.	Prodotti laminati piatti		
SA1.	Arrotolati	115 492	
SA1.a.	Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	283 800	
A2.	Lamiera pesante	27 669	
A3.	Altri prodotti laminati piatti	16 959	
SB.	Profilati lunghi		
B1.	Barre	11 076	
B2.	Vergella	19 471	
B3.	Altri profilati lunghi	56 067	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1997

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1º febbraio, 1º marzo, 1º aprile, 1º maggio e 1º giugno 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(97/121/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/ 68 (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 1783/96 del Consiglio (3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1º gennaio 1996 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1º febbraio, 1º marzo, 1º aprile, 1º maggio e 1º giugno 1996, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1º febbraio, 1º marzo, 1º aprile, 1º maggio e 1º giugno 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (²) GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1. (³) GU n. L 233 del 14. 9. 1996, pag. 1. (*) GU n. L 164 del 3. 7. 1996, pag. 12.

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Febbraio 1996		
Angola	190,34		
Mali	74,46		
Romania	37,95		
Sudan	28,90		
Venezuela	40,71		

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Marzo 1996	
Angola	296,49	
Malawi	37,66	
Mozambico	51,41	
Sudan	30,91	
Turchia	62,57	
Venezuela	45,12	

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Aprile 1996	
Angola	378,97	
Bulgaria	42,63	
Colombia	63,40	
Georgia	75,51	
Ghana	35,29	
Messico	45,99	
Romania	37,42	
Sudan	30,64	
Turchia	61,56	
Venezuela	47,32	
	1	

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Maggio 1996		
Angola	90,25		
Giamaica	45,89		
Guinea Bissau	60,17		
Israele	105,69		
Polonia	83,57		
Sierra Leone	72,66		
Slovenia	82,17		
Sudan	30,01		
Turchia	61,15		
Ucraina	100,20		
Uruguay	84,79		
Venezuela	51,64		
Zambia	57,25		

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Giugno 1996		
Angola	1 54,63		
Bulgaria	46,42		
Costa Rica	63,99		
Guinea	99,18		
Libano	33,89		
Mozambico	54,35		
Nigeria	38,66		
Pakistan	57,58		
Romania	41,29		
Tanzania	46,83		
Turchia	63,47		
Venezuela	38,37		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1997

recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/122/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati vari focolai di peste suina classica in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi;

considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- I Paesi Bassi non spediscono suini in altri Stati membri, a meno che gli animali:
- a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato I;

- (¹) GU n. I. 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (²) GU n. I. 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (¹) GU n. I. 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

- b) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione.
- 2. I movimenti verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato I sono permessi solo previa notifica inviata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie centrale e locale dello Stato membro destinata-

Articolo 2

Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4), che scorta le spedizioni di suini provenienti dai Paesi Bassi, deve essere completato come segue:

*Animali conformi alla decisione 97/122/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.»

Articolo 3

I Paesi Bassi provvedono affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 4

- Le autorità dei Paesi Bassi comunicano ogni otto giorni dati sulla situazione relativa alla peste suina classica secondo il modello riportato nell'allegato II.
- La presente decisione è sottoposta a revisione entro il 19 febbraio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

IT

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

RVV Kringen

Nijmegen Breda Weert Doetinchen Rotterdam Amsterdam Apeldoorn

ALLEGATO II

Rapporto sulla peste suina classica

Kringen:

Periodo di riferimento:

Kring (¹)	Suini (²)	Focolai		Allevamenti	Sierologia (*)	
Kinig ()	Sum ()	Totale (³)	Ultimo (*)	sospetti (¹)	positivi	negativi
	<u> </u>					

- (1) Kring: nome e codice del sistema di notifica delle malattie degli animali.
- (2) Suini: popolazione suina totale del Kring.
- (3) Totale: numero totale di focolai constatati dal 1º gennaio 1997.
- (*) Ultimo: data dell'ultimo focolaio constatato nel 1997.
- (') Allevamenti sospetti: numero di allevamenti sospetti ai sensi di quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE nel periodo di riferimento.
- (6) Sierologia: numero di campioni positivi e negativi esaminati nel periodo di riferimento.